

TRIBUNALE

Ricorso proposto il 2 dicembre 2013 — Wolverine International/UAMI — BH Stores (Cushe)

(Causa T-642/13)

(2014/C 85/34)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Wolverine International, LP (Grand Cayman, Isole Cayman) (rappresentanti: avv. ti M. Plessler e R. Heine)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: BH Stores BV (Curaçao, Antille olandesi)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 30 settembre 2013, procedimento R 1269/2012-4;
- respingere la domanda di dichiarazione di nullità;
- condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchio figurativo che contiene l'elemento verbale «cushe» per prodotti appartenenti alla classe 25 — registrazione internazionale n. 859 087 che designa l'Unione europea

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: rischio di confusione ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione controversa e dichiarazione di nullità della controversa registrazione internazionale che designa l'Unione europea

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 57, paragrafi 2 e 3, del regolamento sul marchio comunitario

Ricorso proposto il 13 dicembre 2013 — AEMN/Parlamento

(Causa T-678/13)

(2014/C 85/35)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Alliance européenne des mouvements nationaux (AEMN) (Matzenheim, Francia) (rappresentante: J.-P. Le Moigne, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare la decisione n. 110655 del Parlamento europeo del 14 ottobre 2013, che ha fissato a EUR 186 292,12 lo stanziamento definitivo accordato dal Parlamento europeo all'Alliance Européenne des Mouvements Nationaux per l'anno 2012 e di conseguenza ha deciso che l'Alliance Européenne des Mouvements Nationaux doveva rimborsare l'importo di EUR 45 476,00, tenuto conto del fatto che era già stata attribuita all'associazione ricorrente la somma di EUR 231 412,80;
- Condannare il Parlamento europeo all'integralità delle spese e a versare a tal titolo all'Alliance Européenne des Mouvements Nationaux la somma di EUR 20 000,00.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sull'incompetenza dell'autore dell'atto, il cui firmatario non avrebbe disposto di alcuna delega ad adottare, firmare e notificare la decisione impugnata;

- 2) Secondo motivo, vertente sulla violazione di forme sostanziali, in quanto il Parlamento non avrebbe dato alla parte ricorrente la possibilità di prendere posizione sulle irregolarità constatate;
- 3) Terzo motivo, vertente sulla violazione di legge, in quanto:
- i conferimenti in natura sarebbero una forma regolare di finanziamento;
 - la parte ricorrente avrebbe subito un trattamento del suo bilancio discriminatorio rispetto agli altri partiti politici europei;
 - non sarebbe stato rispettato il diritto ad essere sentiti prima dell'adozione di un provvedimento individuale sfavorevole.
- 4) Quarto motivo, vertente sullo sviamento di potere, in quanto il Parlamento si sarebbe avvalso di taluni vincoli finanziari per limitare l'azione di un partito politico del quale un certo numero di suoi membri non condividono gli ideali.

**Ricorso proposto il 16 dicembre 2013 —
AEMN/Parlamento**

(Causa T-679/13)

(2014/C 85/36)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Alliance européenne des mouvements nationaux (AEMN) (Matzenheim, Francia) (rappresentante: J.-P. Le Moigne, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare la decisione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2013, ritrascritta parzialmente dalla decisione del 14 ottobre 2013, che ha fissato a EUR 186 292,12 lo stanziamento definitivo accordato dal Parlamento europeo all'Alliance Européenne des Mouvements Nationaux per l'anno 2012 e di conseguenza ha deciso che l'Alliance Européenne des Mouvements Nationaux doveva rimborsare l'importo di EUR

45 476,00, tenuto conto del fatto che era già stata attribuita all'associazione ricorrente la somma di EUR 231 412,80;

- Condannare il Parlamento europeo all'integralità delle spese e a versare a tal titolo all'Alliance Européenne des Mouvements Nationaux la somma di EUR 20 000,00.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi che sono essenzialmente identici o simili a quelli invocati nell'ambito della causa T-678/13, AEMN/Parlamento.

**Ricorso proposto il 20 dicembre 2013 — Bilbaína de
Alquitranes e a./Commissione**

(Causa T-689/13)

(2014/C 85/37)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Bilbaína de Alquitranes, SA (Luchana-Barakaldo, Biscaiglia, Spagna); Deza, a.s. (Valašské Meziříčí, Repubblica Ceca); Industrial Química del Nalón, SA (Oviedo, Spagna); Koppers Denmark A/S (Nyborg, Danimarca); Koppers UK Ltd (Scunthorpe, Regno Unito); Koppers Netherlands BV (Uithoorn, Paesi Bassi); Rütgers basic aromatics GmbH (Castrop-Rauxel, Germania); Rütgers Belgium NV (Zelzate, Belgio); Rütgers Poland Sp. z o.o. (Kędzierzyn-Koźle, Polonia); Bawtry Carbon International Ltd (Doncaster, Regno Unito); Grupo Ferroatlántica, SA (Madrid, Spagna); SGL Carbon GmbH (Meitingen, Germania); SGL Carbon GmbH (Bad Goisern am Hallstättersee, Austria); SGL Carbon (Passy, Francia); SGL Carbon, SA (La Coruña, Spagna); SGL Carbon Polska S.A. (Racibórz, Polonia); e ThyssenKrupp Steel Europe AG (Duisburg, Germania) (rappresentanti: K. Van Maldegem e C. Mereu, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
- annullare la decisione impugnata, nella parte in cui classifica il CTPHT come H400 e H410;
- condannare la Commissione alle spese del procedimento.